

La chanche per carichi in elenchi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-15

Ruoli e cartelle di pagamento, si apre la stagione degli sconti

Pagine a cura

DI STEFANO LOCONTE
E RAFFAELLA DE CARLO

Stralcio di ruoli e cartelle di pagamento sulla griglia di partenza. La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, di accompagnamento alla legge di bilancio 2017, inaugura la nuova stagione di «sconti» sui carichi affidati per il recupero, tra il 2000 e il 2015, agli agenti della riscossione.

Che la si chiami «definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi» o si preferisca parlare più volgarmente di «rottamazione dei ruoli» poco cambia per i debitori più incalliti, che potranno regolarizzare, una volta per tutte, le proprie pendenze.

La procedura, innanzitutto, ha un perimetro di applicazione piuttosto ampio.

Passibili di sanatoria sono, infatti, i carichi inclusi in ruoli (il riferimento deve intendersi esteso anche agli accertamenti esecutivi) affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015. Evidentemente, dunque, la procedura interessa anche cartelle e atti di riscossione recapitati nel corso del 2016, purché relativi a pretese derivanti da iscrizioni a ruolo prese in carico entro la fine del 2015.

Oggetto di definizione agevolata sono, poi, tutte le entrate di natura patrimoniale o tributaria, a prescindere dall'identità dell'ente impositore. Restano esclusi, invece, le risorse proprie tradizionali (come i dazi e accise) e l'Iva riscossa all'importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le pene pecuniarie dovute in ragione di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

L'estinzione del debito si produce solo per effetto del pagamento integrale, anche dilazionato (entro un massimo di quattro rate), delle somme dovute a titolo di sorte capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio, oltre che delle spese per eventuali procedure esecutive e quelle di notifica della cartella di pagamento. Sul totale così risultante, poi, andranno applicati gli interessi del 4,5% annuo.

Vengono abbonati, dunque,

Procedura di definizione agevolata

Richiesta di accesso	Effetti
Presentazione di apposita istanza da parte del contribuente	Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione
	Blocco di nuove azioni esecutive e cautelari (sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione)
	Divieto di prosecuzione delle procedure di recupero coattivo già avviate (purché non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati)
Accoglimento dell'istanza	Effetti
Pagamento integrale (in un'unica rata o dilazionato nel limite di quattro rate) di sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e aggio esattoriale	Estinzione del debito
	Eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, si estinguono
	Definitivamente acquisite e non rimborsabili (per i debiti parzialmente saldati prima della definizione) le somme versate a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora, di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali
Mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento	Revocate, limitatamente ai carichi definibili, eventuali dilazioni precedentemente accordate dall'Agente della riscossione
	Non si produce alcun effetto della definizione agevolata
	I termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi riprendono a decorrere
	I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non estinguono il debito residuo
	L'attività di recupero degli importi ancora dovuti prosegue
	Il carico residuo non può più essere rateizzato

Le esclusioni

Risorse proprie tradizionali
Iva riscossa all'importazione
Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada

sanzioni, interessi di mora e altri accessori dovuti sui ritardi o omessi pagamenti dei contributi previdenziali. Com'è evidente, dunque, l'accesso alla procedura risulterà tanto più conveniente quanto più «attempati» sono i ruoli che si intendono regolarizzare.

È importante, tuttavia, sottolineare che la rottamazione non opera automaticamente. Il debitore deve manifestare la

volontà di aderirvi presentando all'agente della riscossione, entro il 23 gennaio 2017, apposita dichiarazione. In essa, oltre all'indicazione del numero di rate in cui si intende procedere al pagamento, il contribuente deve evidenziare gli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi da definire e assumere l'impegno di rinunciare agli stessi.

L'incanto dell'istanza produ-

ce già i primi effetti positivi. È precluso, infatti, all'Agente della riscossione, in relazione ai carichi oggetto di definizione, l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari, come anche la prosecuzione di procedure di recupero coattivo già attivate.

Restano salvi i fermi amministrativi e le ipoteche iscritte in data antecedente alla presentazione della dichiarazione

e le procedure esecutive per cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo, sia stata presentata istanza di assegnazione o sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Al contempo, per contro, l'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza alla cui osservanza è tenuto l'Agente per la notifica dei propri atti e per l'esercizio delle azioni volte al recupero dei crediti.

In caso di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata dei ruoli, il contribuente riceverà, entro il 24 aprile 2017, apposita comunicazione, con l'indicazione dell'ammontare delle somme dovute e, in caso di richiesta di pagamento dilazionato, dell'importo e della scadenza fissati per ciascuna rata. Al riguardo, lo stesso art. 6 del dl n. 193/2016 precisa che le prime due rate dovranno essere pari ad un terzo del totale da versare, mentre la terza e la quarta rata pari ad un sesto. Inoltre, la scadenza per il pagamento delle ultime due rate non potrà in ogni caso superare, rispettivamente, il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018.

Esattezza e regolarità dei pagamenti sono fondamentali per godere degli sconti che la rottamazione offre.

Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata prevista o di una sola delle rate in cui si è frazionato il pagamento, vengono meno i vantaggi connessi all'adesione della procedura. Di conseguenza, i versamenti eventualmente già effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo originariamente dovuto (senza determinare l'estinzione del debito residuo), non sarà possibile rateizzare il pagamento ex art. 19 del dpr n. 602/1973 e l'agente della riscossione potrà proseguire la normale attività di recupero.

La definizione agevolata, infatti, si perfeziona soltanto con l'integrale pagamento delle somme dovute.

Se le previsioni della vigilia trovassero effettivamente conferma, importanti sarebbero gli effetti positivi sugli incassi. Dei 722,4 miliardi di euro ancora iscritti in ruoli alla data del 31 dicembre 2015, la speciale manovra messa in atto dal dl n. 193/2016 potrebbe farne recuperare ben più della metà.

Anche il passaggio delle consegne tra Equitalia e l'Agencia delle entrate-Riscossione, così, potrebbe essere meno impegnativo.

© Riproduzione riservata

Rateizzazione, cautela d'obbligo

La nuova edizione della «rottamazione ruoli e cartelle», dopo quella decisamente più appetibile della legge n. 289/2002 (che consentiva di definire le pendenze versando il 25% degli importi iscritti a ruolo), potrebbe dare avvio a una stagione densa di mutamenti per il sistema di riscossione nazionale.

Il condono in ambito fiscale, per la verità, è sempre una soluzione opinabile, se si muove dal presupposto che, inevitabilmente, la sanatoria finisce col premiare i contribuenti morosi e, indirettamente, penalizzare quelli più virtuosi. Più che da intendere come un gesto di clemenza nei confronti di quanti, negli anni, di pagare proprio non hanno voluto saperne, tuttavia, il nuovo «indulto fiscale» va letto in combinato disposto con tutta una serie di misure orientate all'efficientamento delle forme di riscossione, che vanno, per fare qualche esempio, dalla determinazione del soggetto incaricato al rafforzamento dei poteri attribuitigli.

Per migliorare l'attività e la gestione del recupero dei crediti, infatti, non è sufficiente (come verrebbe automatico pensare) inasprire la risposta repressiva dell'ordinamento. Può rivelarsi più utile snellire le farraginose procedure di riscossione e ridurre il parterre dei trasgressori. Ben venga, allora, anche l'adozione di misure straordinarie, se finalizzate ad incentivare la tax compliance. Del resto, non è un mistero che la nostra attività di riscossione non abbia goduto di buona salute negli ultimi anni. Ecco, dunque, che la procedura di definizione agevolata potrebbe costituire la spinta per una decisa inversione di tendenza.

La nuova rottamazione, infatti, offre ai contribuenti

Il caso	
Importi dovuti	
Irpef	29.318,00
Addizionali Irpef	1.758,00
Sanzioni	37.323,60
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo	1.244,12
Notifica atti	8,75
Interessi di mora	2.679,75
Aggio	2.800,00
Tot. da versare	75.131,62
Importi dovuti a seguito di adesione alla definizione agevolata	
Irpef	29.318,00
Addizionali Irpef	1.758,00
Sanzioni	-----
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo	1.244,12
Notifica atti	8,75
Interessi di mora	-----
Aggio (calcolato su capitale e interessi)	2.585,60
Tot. da versare	34.905,72

un'interessante opportunità per definire la propria posizione debitoria e chiudere, così, i conti con gli agenti della riscossione. L'adesione alla procedura, infatti, può rivelarsi in certi casi particolarmente appetibile; non mancano, tuttavia, alcune zone d'ombra nella sua disciplina.

In primo luogo, l'accesso alla definizione agevolata appare circoscritto ai soli carichi inclusi in «ruoli» affidati agli «agenti della riscossione». Stando al testo del dl n. 193/2016, dunque, sarebbero passibili di sanatoria solo quelle riscossioni eseguite mediante ruolo e gestite dal gruppo Equitalia. Restereb-

bero, invece, fuori i carichi riscossi, ad esempio, mediante ingiunzione fiscale ovvero affidati direttamente agli enti locali o ai loro concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del dlgs n. 446/1997.

La scelta, a dire il vero, non appare del tutto ragionevole. Senza voler indagare le valutazioni che hanno ispirato a monte l'individuazione dei confini applicativi della manovra, non può tacersi il fatto che tali differenziazioni potrebbero determinare situazioni di disparità. La possibilità di accedere alla rottamazione e di beneficiare dei vantaggi che essa porta con sé, di fatto, dipenderebbe

dalla forma di riscossione e dal soggetto cui essa è affidata. Circostanze, queste, che il contribuente semplicemente «subisce». Nulla si dice, inoltre, sui (possibili) riflessi penali della rottamazione. Sembra indubbio, attesa anche l'esclusione dall'ambito applicativo della sanatoria delle sanzioni penali pecuniarie dovute a pronunce di condanna, l'irrilevanza del pagamento avvenuto a seguito dell'accesso alla definizione agevolata ai fini della possibile configurabilità di cause di non punibilità o di circostanze attenuanti.

Altro aspetto da considerare riguarda i tempi e le modalità di pagamento previsti. Saldare il proprio debito con possibilità di dilazione fino a un massimo di quattro rate (l'ultima delle quali va onorata entro marzo 2018) potrebbe comportare un esborso finanziario troppo gravoso per il contribuente. Ciò, considerando anche che, non applicandosi le norme sull'ordinaria rateizzazione dei debiti ex art. 19 dpr n. 602/73, non avrebbe rilievo alcuno la temporanea situazione di obiettiva difficoltà in cui potrebbe venirsi a trovare il debitore.

Particolare cautela, per questo, dovranno osservare i soggetti che già fruiscono di piani di rateizzazione, soprattutto se «spalmati» in tempi piuttosto lunghi. L'opzione per la rottamazione, che comporta la revoca automatica delle rateazioni già in corso, preclude la possibilità di ripristinare l'originaria dilazione, come anche la possibilità di avviarne una nuova. Può essere, dunque, in questi casi, più conveniente continuare a seguire il piano di rateazione piuttosto che rischiare, se non si dispone di risorse sufficienti, di perdere sia i vantaggi della dilazione che i benefici della rottama-

zione. Al momento della presentazione dell'istanza, poi, il contribuente deve evidenziare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi potenzialmente definibili. L'accesso alla procedura, comunque, prescinde dal grado in cui pende il giudizio e dalle sentenze eventualmente già intervenute, ma impegna il contribuente a rinunciare alla via giudiziale. Anche in questo caso, pertanto, sarà necessario operare delle valutazioni. La rottamazione comporta la cancellazione di sanzioni e interessi di mora, ma non fa sconti su imposte (che restano dovute per l'intero), interessi da ritardata iscrizione a ruolo e somme a vario titolo maturate a favore dell'Agente della riscossione.

Peraltro, resta da chiarire la sorte delle somme versate nelle more del contenzioso. Il contribuente raggiunto da una cartella di pagamento, tempestivamente impugnata, che ha già pagato le somme richieste in attesa della pronuncia giudiziale, dovrebbe (il condizionale, in questi casi, è d'obbligo) poter ottenere, se beneficia della rottamazione, il rimborso di quanto versato a titolo di sanzioni e interessi di mora. Nel silenzio della norma, questa sarebbe la soluzione più equilibrata; essa, tuttavia, stona con la previsione secondo cui i debitori che, prima di accedere alla definizione agevolata, hanno già parzialmente pagato quanto dovuto, possono aderire alla procedura «perdendo» quanto eventualmente versato a titolo di sanzioni e interessi di mora. In relazione a tali profili ancora poco chiari, non resta che attendere delucidazioni che si auspica intervengano in sede di conversione del dl 193.

— © Riproduzione riservata —

SNAM E ITALGAS SI SEPARANO. PERCHÉ IL FUTURO DEL GAS CHIAMA.

NELLA PRIMA METÀ DI NOVEMBRE ITALGAS VERRÀ QUOTATA ALLA BORSA DI MILANO. AD OGNI AZIONISTA SNAM VERRÀ ASSEGNATA 1 AZIONE ITALGAS OGNI 5 AZIONI SNAM POSSEDUTE.

CHIAMACI ANCHE TU.



IG Italgas

Tutte le informazioni sull'operazione di scissione sono contenute nel Documento Informativo reperibile sui siti internet www.snam.it e www.italgas.it che ti invitiamo a leggere con attenzione nella sua interezza, ivi comprese le "Avvertenze" di cui alla Sezione A.

